



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

Sindaco: Paola Moro

Assessore: Chiara Spinato

Ufficio Tecnico: Stefania Filippi


Segretario: Nicoletta Mazzier

Monastier di Treviso, dicembre 2016

Progettazione:

Dott. Ing. Renato Salvalaggio - Tecnico
Competente in Acustica Ambientale n° 550 Regione
Veneto

Studio di acustica applicata
03 dB



INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.	INTRODUZIONE	3
3.	CENNI DI ACUSTICA.....	4
4.	IL RUMORE URBANO	6
5.	LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....	6
6.	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	19
	ALLEGATI.....	30

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 1° marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277 – Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE;
- n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 legge 30 luglio 1990, n.212;
- La legge quadro sull'inquinamento acustico 447 del 26/10/95;
- D.M.A. 11/12/96"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.P.C.M. 18/9/97"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
- D.P.C.M. 14/11/97"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5/12/97"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.M.A. 16/3/98"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31/3/98"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica;
- Legge 9 dicembre 1998 n.426 – Nuovi interventi in materia ambientale;
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- D.M. 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- Legge 31 luglio 2002 n. 179 – Disposizioni in materia ambientale;
- D.Lgs. 4 settembre 2002 n.262 – Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- D.P.R. 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11

della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

- Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15-9-2004);
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.G.R. 21/09/93 n°4313 “Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo l’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- L.R. 10/05/99 n°21 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- L.R. 13/04/01 n°11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”.
- D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” per il rischio fisico rumore;
- Piano di classificazione acustica comunale e Regolamento delle attività rumorose temporanee;
- PAT e PI e Regolamento Edilizio vigenti.

2. INTRODUZIONE

Il piano comunale di classificazione acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione.

L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il piano comunale di classificazione acustica è in realtà un atto tecnico con il quale l'organo politico del comune, non solo fissa i limiti per le sorgenti sonore esistenti, ma pianifica gli obiettivi

ambientali di un'area, tanto che gli strumenti urbanistici comunali (piano regolatore comunale Piano di Assetto del Territorio, Piano degli Interventi e Piano Urbano del Traffico) devono adeguarsi al piano di classificazione acustica del territorio comunale (PCCA).

Il Comune con il P.C.C.A. fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti.

La presente relazione illustra le attività eseguite per l'elaborazione della Classificazione Acustica del Comune di Monastier di Treviso considerando la realtà riscontrata, la normativa cogente e le indicazioni provenienti dal PRC (PAT + PI) come evoluzione del precedente piano, elaborato nel 2003.

L'obiettivo principale è mediare tra le esigenze turistiche, commerciale, artigianale e industriale e la richiesta di quiete proveniente dalla popolazione residente.

3. CENNI DI ACUSTICA

Un suono rappresenta una variazione di pressione in un mezzo elastico ed è caratterizzato in prima battuta da intensità e frequenza.

La frequenza è associata ai fenomeni di natura ondulatoria. Essa rappresenta il numero di oscillazioni complete nell'unità di tempo, ossia il secondo, e si misura in Hertz (Hz). L'orecchio umano in genere percepisce valori che vanno da circa 20 Hz a 18kHz, in qualche caso anche a 20 kHz.

Al di sotto di 20 Hz in genere la sensazione sonora si confonde con una sensazione di vibrazione che viene in parte percepita per via corporea.

L'intensità del suono è funzione della pressione sonora (o acustica) esercitata, la cui unità di misura, nel Sistema Internazionale, è il Pascal (N/m^2).

L'orecchio umano è statisticamente sensibile a pressioni che vanno da un minimo di 20 μPa (2×10^{-5} Pa), che corrisponde alla soglia di udibilità, a valori ben oltre un milione di volte più elevati, perciò la misura della pressione acustica in Pa presenta uno degli inconvenienti determinati dalla difficoltà di gestione numerica (numeri enormi). Inoltre, la sensazione psicoacustica dell'uomo non è lineare.

Per risolvere queste incongruenze numeriche, è normalmente utilizzata una scala derivata da una espressione con criterio esponenziale delle pressioni, la scala in decibel (dB), che segue l'andamento delle percezioni sensoriali umane.

Il decibel di pressione sonora, L_p , è definito come 10 volte il logaritmo, in base 10, del rapporto tra i quadrati del valore medio efficace della pressione acustica e quella di riferimento pari a 2×10^{-5} Pa:

$$L_p = 10 \lg \frac{p_1^2}{p_2^2}$$

A seguito di questa definizione matematica è importante osservare che 3 dB rappresenta normalmente l'incremento di livello sonoro percepibile dall'orecchio umano medio, e che un aumento di 10 dB del livello sonoro corrisponde ad una sensazione psicoacustica di un raddoppio del livello sonoro.

Per misurare la "sensazione sonora" nelle persone, bisognerà disporre di una catena strumentale in grado di variare la sensibilità in funzione della frequenza, analogamente a quanto succede per l'orecchio umano. Ciò in effetti è stato fatto con la definizione di quattro scale normalizzate internazionalmente, denominate circuiti di pesatura o curve di ponderazione "A", "B", "C" e "D".

A tutt'oggi comunque, soprattutto il circuito di pesatura "A" viene largamente utilizzato in quanto i circuiti "B", "C" e "D" non danno una buona correlazione con le prove soggettive, e vengono utilizzati solamente in circostanze particolari.

Pertanto, le misure di livello di pressione acustica in genere vengono espresse in dB(A).

Per una maggior comprensione si riportano, nelle tabelle seguenti, alcuni esempi di correlazione fra i livelli acustici in dB(A) e determinate situazioni.

<i>Esempi di livelli equivalenti di rumore</i>	
20 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> interno studio di registrazione
30 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> fruscio di foglie nel bosco, campagna
40 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> interno biblioteca
50 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> fotocopiatrice attiva
60 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> macchina da scrivere elettrica conversazione normale ad 1 m di distanza
70 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> passaggio di un'auto a 40km/h da bordostrada TV ad alto volume
90 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> interno fabbrica rumorosa

100 dB(A)	<ul style="list-style-type: none">• smerigliatrice
110 dB(A)	<ul style="list-style-type: none">• discoteca• clacson
120 dB(A)	<ul style="list-style-type: none">• martello pneumatico
130 dB(A)	<ul style="list-style-type: none">• quadrigetto al decollo a 25 m. di distanza

Per quanto detto, normalmente, il parametro fisico acustico adottato per la misura del rumore ambientale è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", $L_{Aeq, T}$, definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{Aeq, T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{P_A^2(t)}{P_0^2} dt \right] dB(A)$$

4. IL RUMORE URBANO

Le sorgenti sonore connesse all'inquinamento acustico sono:

- le fonti fisse costituite da macchine ed impianti installati negli uffici, abitazioni, locali destinati al commercio, al divertimento, all'artigianato, all'attività industriale, all'edilizia, ecc.
- le fonti mobili costituite dalle tipologie di mezzi utilizzati per movimentazione di persone, merci, in particolare il traffico veicolare.

Il traffico veicolare è di fatto la causa più importante della rumorosità urbana e la sua diffusione influenza buona parte del territorio comunale abitato, per cui la popolazione urbana è esposta al rumore oltre che nei luoghi di lavoro, anche in casa, sulla strada e nei luoghi di svago.

5. LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE

5.1 La Legge 26.10.1995 n. 447 e s.m.i..

La norma stabilisce i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare fissa competenze, procedure e sanzioni.

5.1.0 Definizioni (art. 2 L. 447/95)

- a) Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori di cui alle lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

5.1.1 Competenze del Comune (art. 6 L. 447/95)

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite vigenti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Il Comune deve adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.

5.1.2 Piani di risanamento acustico (art. 7 L. 447/95)

Nel caso di superamento dei valori di attenzione il Comune provvede all'adozione di un piano di risanamento acustico. Tale strumento deve contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione della priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

5.1.3 Disposizioni in materia di impatto acustico (art. 8 L 447/95)

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti nelle forme dettate dalle specifiche norme attuative.

Su richiesta del Comune, i competenti soggetti predispongono una documentazione previsionale di impatto acustico per i progetti (e relative varianti e modifiche) delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e di impatto acustico per il rumore generato dalle infrastrutture e attività sopra indicate già esistenti.

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2 precedente. Le domande per il rilascio di:
 - a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili;
 - c) licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; devono contenere una documentazione previsionale di impatto acustico.

Si ricorda che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 447/1995 sono stati in parte modificati dal successivo DPR 19 ottobre 2011, n. 227, che all'articolo 4 – "Semplificazione della documentazione di impatto acustico", riporta:

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge quadro n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate

nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge quadro (L. n. 447/1995). Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge quadro n. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge quadro n. 447/1995, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della medesima.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge quadro n. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica (TCA).

5.1.4 Ordinanze contingibili e urgenti (art 9 L 447/95)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali (es. quello ferroviario), tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5.1.5 Sanzioni amministrative (art 10 L 447/95)

La normativa prevede sanzioni amministrative:

- a) per chiunque non ottempera all'Ordinanza contingibile ed urgente legittimamente adottata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale;
- b) per chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione;
- c) per la violazione dei regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, ...*omissis*...e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni.

5.1.6 Controlli (art 14 L 447/95)

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina stabilita dall'art. 8, co. 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione previsionale di impatto/clima acustico in caso di strutture in fase di progetto o di impatto per le infrastrutture e le attività in essere.

5.2 D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 dal titolo "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" ha costituito per lungo tempo il riferimento tecnico per la definizione dei limiti per le emissioni sonore provenienti da sorgenti fisse.

Successivamente il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", in attuazione della L. 447/95, determina i valori limite di emissione e immissione, i valori di attenzione e di qualità. Tali valori sono riferiti alle classi di destinazioni d'uso del territorio riportate nella successiva Tabella A, allegata al Decreto, classi adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della L. 447/1995:

TAB. A - Classificazione del territorio comunale

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- le aree ospedaliere,
- le aree scolastiche,
- le aree destinate al riposo ed allo svago,
- le aree residenziali rurali,
- le aree di particolare interesse urbanistico,
- i parchi pubblici.

Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza.

Rientrano in tale classe sicuramente i beni paesaggistici vincolati dalla L. 1497/39 e 431/85.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.

La Pubblica Amministrazione, nell'individuare e perimetrare le aree di destinazione d'uso del territorio, dovrà tenere conto della situazione di fatto esistente.

Quindi non sempre la classificazione acustica potrà coincidere con quanto stabilito dal Piano Regolatore Comunale che rimane comunque il principale strumento di risanamento acustico del territorio in sede di autotutela.

L'obiettivo della classificazione acustica del territorio è quello di prevenire il deterioramento acustico delle zone e di pianificare l'eventuale risanamento acustico del territorio.

L'attribuzione delle sei classi acustiche alle zone del territorio comporta l'automatica applicazione nelle stesse dei limiti sotto riportati.

5.2.1 Valori limite di EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2)

<u>TAB. B - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997</u>		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-	NOTTURNO (22.00-
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

5.2.2 Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3)

<u>TAB C - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997</u>		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-	NOTTURN O (22.00-
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

5.2.3 Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Per quanto concerne gli ambienti abitativi che si trovano nelle zone di classe I, II, III, IV e V, oltre ai limiti assoluti indicati in tabella C, sono stabilite anche dei valori limite differenziali tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio di valutazione differenziale).

Il livello di rumore residuo (cfr. D.M. 16/3/1998, Allegato A) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti (rumore di fondo).

Il livello di rumore ambientale (cfr. D.M. 16/3/1998, Allegato A) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" determinato da tutte le sorgenti di rumore presenti in un certo luogo e in un determinato tempo.

Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Le misure fonometriche per la valutazione del rumore con criterio differenziale devono essere effettuate all'interno dell'ambiente più disturbato.

Specificatamente i limiti differenziali di immissione acustica da rispettare sono:

- 5 dB(A) durante il periodo diurno;
- 3 dB(A) durante il periodo notturno.

Tali valori non si applica nelle aree classificate di classe VI (aree esclusivamente industriali).

Inoltre, le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Infine, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

5.2.4 Valori di Attenzione - Leq in dB(A)

Sono espressi in Leq in dB(A) (livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A").

Se relativi ai tempi di riferimento, si applicano i valori di cui alla Tabella C, se riferiti ad un'ora, si applicano i valori della Tabella C aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno.

I valori di attenzione sono riferiti al tempo a lungo termine (TL) che rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

È sufficiente il superamento di uno dei due valori sopra citati per determinare la necessità di adozione di un piano di risanamento (ex art. 7 L. 447/95), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, in cui tale necessità è determinata dal superamento dei valori di Tabella C.

Non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

5.2.5 Valori di qualità - Leq in dB(A)

Ex art. 2, co. 1, lett. h), L. 447/1995, sono indicati nella tabella sottostante e rappresentano i valori da conseguire per realizzare, nel breve, medio o lungo periodo, con le metodiche e tecnologie di risanamento via via disponibili, gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

<u>TAB D - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997</u>		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37

II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

5.3 D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Determina i requisiti acustici passivi degli edifici, delle loro sorgenti sonore e dei loro componenti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi sono classificati come segue (art. 2, Tabella A):

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

e i limiti da applicarsi a tali categorie di edifici e ai loro componenti (partizioni orizzontali e verticali) sono quelli risultanti dalla seguente tabella:

Categorie edifici	Parametri				
	R_w	$D_{2m,nT}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
	Potere Fonoisolante	Isolamento di facciata	Livello rumore al calpestio	Livello massimo	Livello equivalente
1: D	55	45	58	35	25
2: A, C	50	40	63	35	35
3: E	50	48	58	35	25
4: B, F, G	50	42	55	35	35

Sono servizi a funzionamento:

- discontinuo: gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- continuo: gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) $L_{A,max}$ con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) $L_{A,eq}$ per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

5.4 D.P.R. 30 Marzo 2004 n°142

Il Decreto stabilisce le norme per il contenimento dell'inquinamento da rumore nell'esercizio di strutture stradali esistenti e di nuova realizzazione, e costituisce l'equivalente del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, ma applicato alle infrastrutture stradali.

In esso vengono stabiliti i limiti di immissione riguardanti le fasce di pertinenza stradali, sulla base di una classificazione delle strade, e differenziati a seconda che si tratti di infrastrutture stradali nuove o già esistenti all'entrata in vigore del decreto.

Tabella 1 - strade di nuova realizzazione

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	65	55
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	65	55
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	C1 (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	250	50	40	65	55
	C2 (tutte le strade extraurbane secondarie)	250	50	40	65	55
D urbane di scorrimento	D1 (strade a carreggiate separate)	100	50	40	65	55
	D2 (tutte le strade urbane di scorrimento)	100				

E urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.
F locali		30	

Tabella 2 - strade esistenti (ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartier)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

5.6 Legge Regionale 10 Maggio 1999, n. 21 e s.m.i.

In relazione alla classificazione acustica la legge regionale prevede in particolare i seguenti obblighi:

- La Regione deve provvedere all'aggiornamento delle proprie linee guida per la classificazione acustica dei territori comunali, in quanto sono state approvate antecedentemente alla L. 447/1995 (cfr. D.G.R. n. 4313/1993 - BUR n. 88/1993).
- I Comuni:
 - Entro dodici mesi dalla pubblicazione delle nuove linee guida, provvedono all'adeguamento dei propri piani di classificazione acustica, ove necessario;
 - a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica;
 - Provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica;
 - Inviando una copia del piano di classificazione all'ARPAV per la loro banca dati.
- La Provincia:
 - Verifica la congruità dei piani di classificazione acustica dei comuni contermini e riduce a conformità le eventuali incongruenze rilevate, di intesa con i medesimi.
 - Deve diffidare il comune che non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i termini di legge; in caso di inottemperanza nomina entro 1 mese un commissario ad acta.

In relazione alle emissioni sonore da attività temporanee, la legge regionale prevede che il Comune regolamenti le deroghe ai valori limite vigenti, per lo svolgimento di attività temporanee (es. cantieri edili, giardinaggio, ecc.) o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. In particolare:

- per i cantieri edili le attività rumorose sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con pausa pranzo da determinarsi a cura dei comuni;
- l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo diversi orari disposti dai regolamenti comunali;
- le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune;
- le emissioni sonore provenienti da attività di intrattenimento e svago devono essere autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

6. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La presente revisione del precedente Piano di Classificazione acustica comunale ha come obiettivo l'adeguamento alle modifiche normative e urbanistiche intervenute, con particolare attenzione al PAT approvato e al PI in corso di formazione, nonché di porre rimedio ad alcune incongruenze circa il divieto di contatto diretto tra classi acustiche con dislivello maggiore di 5 dB(A), che nella precedente stesura non avevano trovato adeguata soluzione.

Fra le difficoltà incontrate per realizzare la revisione della zonizzazione acustica si evidenziano le seguenti:

- il mancato aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio da parte della Regione del Veneto (cfr. L.R. 21/1999), adottate antecedentemente alla L. quadro n. 447/1995, con D.G.R.V. n. 4313 del 21 settembre 1993;
- l'ipotesi, non definitiva, ma redatta a fini urbanistici, in sede di redazione del Piano degli Interventi di classificazione delle strade ricadenti nel territorio comunale, ex art. 2 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., necessaria per la corretta individuazione delle fasce di pertinenza acustica di cui al DPR 142/2004;
- la presenza di alcune situazioni puntuali, di commistione di destinazioni d'uso incongruenti o addirittura incompatibili dal punto di vista acustico;
- la mancanza di una o più aree del territorio comunale da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Non si è riusciti ad individuare delle zone, che già di per sé, abbiano caratteristiche tali da poter ospitare manifestazioni rumorose senza creare disturbo e quindi senza necessità di realizzare opere di risanamento, presidio e mitigazione acustica. Si ritiene pertanto che in futuro, una volta che l'Amministrazione avrà definito le zone che vuole adibire a tale scopo, andranno adeguatamente infrastrutturate per mitigare la propagazione del rumore;
- la difficoltà di contemperare le opposte esigenze di quiete e tranquillità dei residenti con le aspettative di divertimento e svago, nonché di impulso delle attività commerciali - imprenditoriali e di rivitalizzazione del tessuto socio-economico del territorio in generale e del centro urbano in particolare.

Partendo dal Piano di Classificazione acustica del 2003, nell'effettuare la revisione, si è tenuto conto della situazione di fatto esistente, cioè dell'effettivo utilizzo del territorio, per cui non sempre la classificazione acustica coinciderà con quanto stabilito dal Piano Regolatore Comunale. Al di là di tutte le indicazioni rinvenute in bibliografia circa i criteri per procedere alla classificazione acustica, in realtà va considerato che il "rumore", o meglio il suono, è un fenomeno fisico che diminuisce allontanandosi dalla sua sorgente (indicativamente in ragione di circa 5 dB ogni 50 m, con determinati presupposti).

Inoltre si è constatato (ARPAV 2003 “Modelli di previsione e fotointerpretazione nelle analisi ambientali in provincia di Treviso” nell’ambito della “Mappatura dell’inquinamento delle aree urbane ad intenso traffico veicolare e dei livelli sonori”; ARPAV 2011 - Caratterizzazione acustica e controllo dell’inquinamento acustico del territorio comunale nell’ambito del piano comunale di risanamento acustico) che la principale fonte di rumore presente nel territorio è generata dalle strade, non solo per il traffico di veicoli, ma anche per la presenza di attività commerciali e produttive che si localizzano sui principali assi viari, costituendo essi stessi una fonte di rumore anche ambientale.

Partendo dalle considerazioni sopra espresse, nella revisione della zonizzazione acustica, sono stati adottati, tra gli altri, due criteri di classificazione, che hanno facilitato il superamento delle precedenti incongruenze:

- il primo considera il fatto che gli assi stradali sono fonti di rumore lineari e quindi parallelamente ad entrambi i lati di tali infrastrutture è stata attribuita una Classe IV, anch’essa lineare, più vicina alle infrastrutture, e una classe III lineare, a ridosso della precedente, ma più lontana dalle infrastrutture, di ampiezza pari a 50 metri ciascuna (tali classi lineari sono state assegnate alle arterie che sopportano i maggiori volumi di traffico o comunque quello di attraversamento, anche se limitatamente alle ore di punta o ad altri particolari periodi della giornata);
- analogamente, il secondo consiste nell’aver attribuito delle classi omotetiche, anch’esse di ampiezza pari a 50 metri, contigue fra loro, che garantiscono un passaggio scalare (cioè a gradoni) tra una classe acustica e l’altra, evitando in tal modo il contatto diretto di aree con valori che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, come previsto dalla norma.

6.1 Definizione delle fasce di pertinenza acustica nella rete viabilistica extraurbana e urbana

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento

dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, esistenti e di nuova realizzazione. Prevede delle fasce di pertinenza acustica, diversificate per estensione e limiti acustici (diurni e notturni) in base alla classificazione della strada, operata secondo il Codice della Strada e differenziate per strade nuove o esistenti.

La fascia di pertinenza acustica è definita come la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Nella planimetria in scala 1:10.000 rappresentante la classificazione acustica comunale - prima revisione - la fascia di pertinenza acustica stradale è indicata con un retino, di colore rosso, pari a 50 m di ampiezza, per lato, per tutte le altre strade, anche qualora la fascia di pertinenza non sia rappresentata in planimetria. L'individuazione precisa del confine della fascia di pertinenza si ottiene con misurazione in sito.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica stradale, le strade concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione stabiliti per la Classe e pertanto devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Nuovo Codice della Strada (N.C.S.) definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1) e prevede la seguente classificazione tecnica, costruttiva e funzionale (articolo 2, commi 2-4):

- A-autostrada;
- B-extraurbana principale;
- C-extraurbana secondaria;
- D-urbana di scorrimento;
- E-urbana di quartiere;
- F-locale.

Il N.C.S. (art 3, comma 1, n. 50 e n. 51) distingue le strade in extraurbane (esterne ai centri abitati) e urbane (interne ai centri abitati).

Le strade inoltre possono essere classificate, dal punto di vista amministrativo, in "statali", "regionali", "provinciali" e "comunali" ma quando attraversano un centro abitato avente popolazione maggiore di 10.000 abitanti, tutte le strade sono urbane e comunali (ex art. 2, comma 7, NCS). Le strade possono essere classificate, in funzione delle loro caratteristiche tecnico, costruttive e funzionali, in extraurbane di classi B, C o F o in urbane di classi D, E o F.

Alla data attuale, la classificazione delle strade ricadenti nel territorio comunale di Monastier di Treviso, a parte il tratto di Autostrada A4 che solca la porzione sud-est del territorio comunale, non risulta approvata né a livello comunale, né a quello sovracomunale, o meglio vi è una ipotesi e abbastanza generica classificazione proposta dal PTRC e dal PAT


che dovrà essere ripresa dal PI e quindi dal presente PCCA.

Infatti, con riferimento ai tratti di strade extraurbane provinciali (esempio: SP 60 “di Mignagola” a Nord, direzione da ovest a nord-est; SP 61 “Fornaci” nel centro urbano, direzione da nord-ovest a sud-est, oltre alla diramazione di via Castelletto; SP 64 “Zermanese” nel centro urbano, direzione da sud-ovest a nord) è stata sentita la Provincia, in qualità di Ente proprietario e competente, e non risulta rinvenibile alcun atto ufficiale di approvazione della classificazione delle strade provinciali, ma solo documenti istruttori o finalizzati ad esigenze manutentive.

Premesso quindi che non è stato possibile rinvenire una classificazione ufficiale delle strade, condotta e approvata come da normativa, e ricordato che il NCS definisce come strada locale urbana o extraurbana di classe F quella opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, non facente parte degli altri tipi e classi di strade, esaminate le caratteristiche tecnico, costruttive e funzionali delle strade del territorio comunale, si sono ipotizzate in sede di PI le seguenti strade:

(**)	Tipo A	Tipo C	Tipo E	Tipo F	Tipo G *
Fuori dai centri abitati esterne al tessuto consolidato e diffuso (ZTO con esclusione della zona E)	60	30	10	20	10
Lungo Via Lombardia, Via Giovanni XXIII e Via Barbarana, comprese le zone del tessuto consolidato e diffuso ZTO con esclusione della zona E	-	30	-	-	-

Oltre a queste strade, che rivestono sia una funzione urbana che di collegamento intercomunale, a parte la tratta autostradale che ha fascia di rispetto di 100 m per lato, il presente piano, anche su indicazione del PRC, individua alcune tratte di strada comunale, pur non rientranti nella classe F, che meritano una attenzione e per le quali si prevede una fascia di pertinenza acustica sempre di 30 m.



Estratto tavola – stradario della Provincia di Treviso

Va inoltre ricordato che fin dal D.M. 1404/1968 (“Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati”) per le strade classificate D (successivamente classificate come F dal NCS) vige il vincolo di inedificabilità per 20 metri a partire dal ciglio della strada.

Quindi, in conclusione, ai fini dell'applicazione del D.P.R. 142/2004, tutte le strade ricadenti nel territorio comunale sono classificate secondo la tabella precedente - con fascia di pertinenza acustica rispettivamente:

TABELLA 2 - Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabelle C allegata al d.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alle zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Nel territorio comunale di Monastier di Treviso ai fini della classificazione acustica delle infrastrutture stradali sono individuate le seguenti categorie di strade:

Tipo A – autostrade;

Tipo Cb – strade extraurbane secondarie.

Le altre strade rientrano nella categoria F – strade locali, per le quali non è individuata cartograficamente la fascia.

La fascia di pertinenza acustica stradale deve intendersi applicata a tutte le strade del territorio comunale, così come rappresentata in planimetria, anche a quelle che percorrono il centro storico, comprende la porzione di tessuto consolidato centrale che va Piazza Lancieri di Milano alla Piazza della Chiesa Parrocchiale, per le quali va applicata la fascia di 30 m, per lato, (in quanto F urbane), ancorché non materialmente rappresentata in cartografia per ragioni pratiche, con limite dettati dalla classe acustica relativa.

La suddivisione in classi del territorio comunale è stata organizzata cercando di dare la massima omogeneità, così come indicato anche dai criteri regionali:

- per il territorio agricolo, caratterizzato dalle dorsali della Rete Ecologica comunale che si appoggia ai fiumi Meolo e Vallio, è tutto incluso in Classe II;
- per le aree urbane e periurbane, comprese le fasce che uniscono i nuclei e le aree di insediamento diffuso, la Classe coerente è la III;
- per le due localizzazioni insediative artigianali e commerciali, quella ad est del Capoluogo e quella di San Pietro Novello, in relazione soprattutto alla presenza di funzioni produttive che richiamano traffico commerciale, la Classe di appartenenza è la IV;
- per la zona industriale e artigianale di Via Lombardia, si è ritenuto di assegnare la Classe V soprattutto in relazione alla articolazione delle attività presenti, in cui oltre alle principali destinazioni industriali, vi sono localizzate anche altre tipologie produttive, prevalentemente commerciali e direzionali che hanno indotto a questa scelta, ritenuta maggiormente coerente con questa realtà, peraltro in evoluzione, così come avviene per molte altre zone, nate esclusivamente industriali, ma che nel tempo si sono trasformate sia nella tipologia produttiva che nella destinazione d'uso.

6.2 Classificazione del centro storico

I principali appuntamenti ed eventi che caratterizzano la vita sociale, sportiva e culturale e che si svolgono durante l'anno, oltre ad interessare gli spazi delle piazze delle aree centrali, si svolgono presso gli impianti sportivi comunali, nell'area di Chiesa Vecchia e in altri siti privati (Ristorante ai Contorni e Casa di Caccia).

Tali eventi ed iniziative, essendo sempre più capillari, diffuse e praticamente costanti durante l'anno, non sono classificabili come manifestazioni rumorose temporanee e possono assumere il carattere della stabilità, andando quindi ad incidere sul clima acustico dei centri e dei nuclei urbani. Per il centro storico si conferma comunque la Classe III.

6.3 Classe I – Aree particolarmente protette

Dal confronto con la zonizzazione acustica approvata nel 2003, in cui erano state rappresentate tutte le sei classi acustiche, si nota che risulta corretto, per questa realtà, limitarsi alle quattro classi centrali, escludendo quindi sia la prima che la sesta che di fatto non

trovano una realtà che possa corrispondere al contenuto della classe stessa. La realtà insediativa urbana, periurbana, diffusa e quella che caratterizza il territorio agricolo, peraltro confermata dalle analisi strumentali dirette, confermano per il Comune di Monastier di Treviso una situazione molto omogenea, senza particolari criticità dal punto di vista dell'inquinamento sonoro. L'unica eccezione, come abbiamo già sottolineato, è relativa al rumore causato dal traffico veicolare lungo la rete stradale, per le quali valgono le fasce di pertinenza, e che influiscono negativamente nella qualità urbana, specie nelle tratte che percorrono il centro urbano, i nuclei urbani e gli insediamenti diffusi sul territorio e che si addensano lungo le viabilità principali.

6.4 Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Anche se l'accezione non è quella più corretta, la gran parte del territorio comunale ricade in aree appartenenti a questa classe.

Nel caso di presenza di rete stradale, alle infrastrutture è stata assegnata una fascia di protezione, variabile tra i 30 e i 50 ml per lato, corrispondente alla Classe III e che nel caso in cui percorra e/o ricada entro aree in Classe III, passa in Classe IV.

6.5 Classe III – Aree di tipo misto

Nel caso di Monastier di Treviso, il centro e i nuclei urbani sono ricompresi in questa classe, scelta giustificata non solo dalla realtà locale, ma anche da quanto emerso dalle analisi dirette.

Le aree inserite in classe III sono costituite da aree agricole, rurali o similari, in genere coltivabili anche con l'impiego di macchine operatrici, come indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997, e dalle zone di passaggio dalla classe IV, a II.

In questa classe si trovano anche immobili residenziali, che godono di minor tutela acustica rispetto a quelli ricadenti in classe II.

6.6 Classe IV – Aree di intensa attività umana

In accordo con quanto espressamente indicato nella tabella A del D.P.C.M. 14-11-1997,

le aree inserite in classe IV sono costituite in gran parte dalla zona a lato delle infrastrutture stradali, per una ampiezza pari a 50 m.

Le aree a destinazione d'uso prevalentemente commerciale e direzionale sono state inserite in questa classe.

In questa classe ricadono anche alcune residenze, che ovviamente risultano meno tutelate di quelle appartenenti alle precedenti classi III e II.

6.7 Classe V – Aree prevalentemente industriali

Queste aree sono caratterizzate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Inutile dire che queste residenze sono le più svantaggiate dal punto di vista acustico.

L'area industriale di Via Lombardia è stata contornata da una fascia di interposizione di classe IV a protezione delle aree di Classe III poste a confine e di profondità pari a 30 m, al fine di consentire un passaggio graduale, verso le aree residenziali o particolarmente protette e di classe inferiore.

6.8 Classe VI – Aree esclusivamente industriali


Questa classe può essere assegnata alle zone esclusivamente industriali, prive di insediamenti abitativi.

Nel 2003 la Zona industriale di Via Lombardia era stata inclusa in questa classe VI, ma nell'attuale revisione, fondata sul rilievo dell'effettiva utilizzazione del territorio, si è proposto una soluzione maggiormente realistica, posto che la zona industriale di Monastier di Treviso, nella sua evoluzione, si è arricchita di molteplici destinazioni, anche commerciali e direzionali, pertanto si è optato per una classificazione prevalentemente industriale e quindi in classe V.


Con la stessa attenzione, anche per le altre zone industriali e artigianali, che il piano urbanistico prevede di riconvertire gradualmente ad usi urbani maggiormente compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, si è proposta una classificazione di tipo IV, senza peraltro "penalizzare" le residue attività colà presenti e in accordo con il PAT e PI.


6.9 Legenda

Legenda


 confine comunale


Pertinenza Acustica


 Fascia A


 Fascia B


Zonizzazione Acustica

 Classe I - aree particolarmente protette


 Classe II - aree prevalentemente agricole-residenziali

 Classe III - aree di tipo misto

 Classe IV - aree d'intensa attività umana

 Classe V - aree prevalentemente industriali

Zonizzazione Acustica - fascia contermini extracomunale

 classe acustica

Si allega alla presente:

- Tavola 1 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Monastier di Treviso - scala 1:10.000.

ALTRI ALLEGATI

Sopralluoghi e rilievi acustici svolti.

Regolamento Acustico Comunale con allegati.